



Promemoria: "Conto fiduciario"

(del 31 maggio 1965; edizione 1993)

1. Quando, nella concessione di un mutuo, una banca s'inserisce come fiduciaria del creditore, il fatto di "accettare" denari a tale titolo non la rende, in linea di massima, soggetta all'imposta preventiva; infatti il fiduciante non costituisce con ciò un "avere di cliente" nel vero senso di questa espressione. Certamente, questo vale soltanto se, secondo il contenuto reale dell'operazione si dà un mandato fiduciario fondato su motivi economici seri. Non si può, ad esempio, dire che vi sia mandato fiduciario - il quale perciò **non verrà fiscalmente riconosciuto** - quando il preteso fiduciante si identifica con il mutuatario.
2. Secondo la prassi consolidata le esigenze seguenti vengono poste a **riprova** del mandato fiduciario:
 - a) Devono esistere per iscritto e firmati gli accordi concordati fra il fiduciante e la banca, risalenti al tempo della costituzione del mandato fiduciario. Il relativo contratto deve nominare tanto il fiduciante quanto il mutuatario (nome, cognome e indirizzo); non è sufficiente indicare un semplice incaricato (p. es. una banca terza).
 - b) Concluso l'accordo, la banca non deve correre alcun rischio quanto alle operazioni attuate a titolo fiduciario, di modo che esso deve andare esclusivamente a carico e pericolo del fiduciante; questo implica che il contratto fiduciario collimi con le clausole corrispondenti del contratto di mutuo, in particolare per quanto riguarda la valuta, l'interesse, la durata, la disdetta e le condizioni della restituzione.
 - c) Gli interessi pagati dal mutuatario devono essere accreditati al fiduciante, interamente oppure - in caso - diminuiti delle imposte alla fonte da lui dovute e da mettere a suo carico; la commissione spettante alla banca per l'attività fiduciaria e le indennità che le competono per spese, ecc., non devono essere pagate riducendo gli interessi, ma allibrate separatamente.
3. Affinchè il **controllo** possa svolgersi senza intralci, i "Conti fiduciari" devono essere tenuti separatamente, conformemente alle regole di una **contabilità** ordinata; in particolare, gli interessi fruttati dal mutuo, accettati e riversati, non devono essere allibrati come interessi attivi e passivi in un usuale conto interessi. Sembra superfluo avvertire che tutta la **documentazione** scritta quanto all'operazione fiduciaria deve **essere presentata** a richiesta dei nostri Ispettori. Se, nei documenti e nei libri, il fiduciante e il mutuatario figurano con un nome convenzionale, un numero, ecc., i dati necessari alla loro identificazione devono essere rivelati, quando questo sia particolarmente richiesto.